

CORTE FEDERALE D'APPELLO FIDS

Il Presidente

- Letto** il reclamo proposto in data 6 aprile 2016 (prot 1024/16) dall'Asa Solaire Dance- cod. 220342834, in persona del presidente p.t. Sig. Caschili Gianluigi, avverso la decisione del Tribunale Federale di cui al Comunicato Ufficiale n°10/2016, depositato in data 22/03/2016 e la contestuale istanza di sospensione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Giustizia Fids;
- Letto** Il Comunicato ufficiale n°10/2016 del Tribunale Federale Fids;
- Viste** le disposizioni del Regolamento di Giustizia Fids sul procedimento dinanzi alla Corte federale di Appello ed in particolare l'art. 49 del richiamato Regolamento a termini del quale: *“la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Tuttavia il presidente del Collegio quando ricorrano gravi motivi può disporre con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il Collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde d'efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio”*;
- Considerato** che, impregiudicata ogni decisione nel merito, con esclusivo riferimento all'istanza di sospensione della decisione di primo grado, il reclamante ha allegato circostanze idonee ad essere valutate, in questa sede, alla stregua di un grave motivo, dando prova di un pregiudizio irreversibile in capo agli atleti tesserati dalla esecuzione della decisione impugnata;
- Considerato** altresì che, contestualmente alla proposizione del reclamo, l'Asa Solaire Dance allegato documentazione attestante il pagamento della sanzione pecuniaria che ha messo capo al procedimento di prime cure (ed alle violazioni del Regolamento di Giustizia per come accertate dal Tribunale federale);
- Considerato** pertanto che è possibile apprezzare già in questa sede il gravame, salva ed impregiudicata la valutazione che avverrà all'esito della trattazione nel merito;

In considerazione di quanto precede, il Presidente della Corte federale di Appello:

- Accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione reclamata;
- fissa l'udienza del 5 maggio 2016, ore 14.00 per la discussione.

Si trasmette alla Segreteria degli Organi di Giustizia Fids per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai procuratori del reclamante.

Roma, 15 aprile 2016

Il Segretario
Paola Gatta

Il Presidente
Prefetto Mario Esposito